



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del 15.02.2021- 1
n. 19

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETÀ FALLITE PRIMA DEL 16.07.20006 E CON
FALLIMENTO CHIUSO DOPO TALE DATA PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 118 N. 3
E 4 L.F. E NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a ratifica della
determinazione d'urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è stato nominato il
Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso – Belluno;

VISTO l'art. 40 del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, rubricato
"Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e
dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale *"Il provvedimento conclusivo delle
procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra
iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione
obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione
del conservatore;*

RITENUTO che l'inciso *"nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio
conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro
imprese"* consenta di ricomprendere nella semplificazione procedurale introdotta
dalla norma in esame ogni iniziativa di iscrizione d'ufficio della cancellazione di
imprese di fatto inesistenti ma rimaste iscritte nel registro imprese, anche se non
precisamente riconducibile alle fattispecie di cui al DPR 247/2004 e all'art. 2490 c.c.;



Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del 15.02.2021- 2
n. 19

VISTO l'art 118 della Legge Fallimentare R.D. 267/1942, come modificato dal D.Lgs n. 5/2006 in vigore dal 16.07.2006 e dal D.Lgs n. 169/2007 in vigore dal 01.01.2008, ai sensi del quale è obbligo del curatore fallimentare richiede la cancellazione dal registro delle imprese delle società per le quali sia intervenuta la chiusura del fallimento per "compiuta ripartizione finale dell'attivo" e "insussistenza di attivo" (art. 118, n. 3 e 4);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n.5/2006 ai fallimenti dichiarati prima del 16.07.2006, indipendentemente dalla data di chiusura, si applica la legge fallimentare anteriore, che nulla disponeva in merito alla cancellazione delle società dal registro imprese ;

PRESO ATTO del fatto che, in assenza di un preciso obbligo di legge, i curatori fallimentari delle società con fallimento dichiarato prima del 16.07.2006 e chiuso dopo tale data, non sempre ne hanno richiesto la cancellazione dal registro imprese ;

VERIFICATO che, in esito a controlli effettuati su posizioni societarie inadempienti rispetto al deposito dei bilanci dell'esercizio, risultano tutt'ora iscritte nel registro imprese n. 123 società di capitali con fallimento dichiarato prima del 16.07.2006 e chiuso dopo tale data, per "compiuta ripartizione finale dell'attivo" e "insussistenza di attivo" (art. 118, n. 3 e 4) (elenco allegato);

CONSIDERATO che si tratta di società liquidate in sede fallimentare di fatto inesistenti, la cui permanenza negli archivi pubblici del Registro Imprese introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese ed ostacola la conoscenza della realtà economica della provincia, e che pertanto è opportuno iscrivere d'ufficio la cancellare dal registro;

RITENUTO di poter adottare le semplificazioni procedurali introdotte dall'art. 40 del DL 76/2020, conv. con L n. 120/2020, ai sensi del quale l'iscrizione d'ufficio della

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del 15.02.2021- 3
n. 19

cancellazione di imprese non più operative può essere adottata con provvedimento del Conservatore del registro imprese;

VERIFICATO che tutte le società in elenco sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel registro imprese e riconducibile all'impresa, a cui sia possibile notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *“...il numero dei destinatari...”* rende la notificazione personale *“particolarmente gravosa”*;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per 30 giorni consecutivi costituisca, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del 15.02.2021- 4
n. 19

della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

INFORMATO il Giudice del Registro Imprese (nota prot. n. 60043 del 27.11.2020);

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'obiettivo annuale "Funzioni amministrative ed economiche - Iniziative volte alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo degli enti cooperativi in attuazione delle disposizioni di legge previste dal D.L. 76/2020 art. 40" del Piano della Performance 2021- 2023 adottato con Delibera di Giunta n. 16 del 29.01.2021

DETERMINA

- 1- di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società di cui all'allegato elenco, secondo il procedimento di cui all' art. 40 del DL 76/2020, conv. con L n. 120/2020;
- 2 di notificare alle parti la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio mediante pubblicazione della comunicazione medesima e dell'elenco delle società destinatarie, per 30 giorni consecutivi, all'albo camerale on line, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso- unitamente al presente provvedimento;
- 3 di assegnare il termine di 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per depositare memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
- 4 di inserire, inoltre, la notizia dell'avvio del procedimento nella pagina "Tutto sul Registro Imprese", del sito internet della Camera di commercio di Treviso- Belluno, in apposita sezione denominata "Cancellazioni d'ufficio dal Registro Imprese""
- 5 di informare della presente iniziativa gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del 15.02.2021- 5
n. 19

IL CONSERVATORE
dr. Marco D'Eredità

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.